



USB PI - Federazione Nazionale - Via dell'Aeroporto 129 - 00175 Roma
telefono 06 762821 - fax 06 233223871 - sito web: www.agenziefiscali.usb.it -
e-mail: agenziefiscali@usb.it

Al Direttore del Personale dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli

All' Ufficio relazioni sindacali e gestione del
personale

OGGETTO: Rapporto di lavoro a tempo parziale.

Con le istruzioni operative diramate con la nota prot. n. 67045/RU del 5 luglio 2019, codesta Direzione ha fornito indicazioni sul trattamento economico-normativo delle ore di lavoro supplementare e straordinario svolto dal personale in *part time*, in applicazione dell'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni Centrali.

Pur comprendendo le difficoltà applicative dell'articolo in questione, scritto in maniera quasi incomprensibile, a parere della scrivente O.S l'interpretazione che ne viene data è sbagliata, in particolare nella parte in cui si stabilisce l'impossibilità di effettuare lavoro straordinario, e conseguentemente riposo compensativo e banca ore, per i dipendenti in regime di part time verticale.

Si crea in tal modo una illogica discriminazione nei confronti dei dipendenti che, nel periodo di lavoro previsto dai rispettivi contratti part time, sono tenuti allo svolgimento dello stesso orario dei lavoratori a tempo pieno, ma potrebbero essere esclusi da attività che necessitano di una flessibilità di orario (verifiche, gruppi di lavoro, etc..)

Le novità introdotte dall' art. 59 del CCNL derivano dall'esigenza di adeguare i contratti alle previsioni normative del d.lgs 81/2015, espressamente richiamato sia nella parte in cui tratta del lavoro supplementare (*comma 2*), sia nella parte dedicata al lavoro straordinario (*comma 7*).

Riguardo al caso in oggetto, il d.lgs 81/2015, all'art. 6, comma 3, prevede che "*nel rapporto di lavoro a tempo parziale e' consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, cosi' come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 66 del 2003*" (prestazione lavorativa superiore alle 36 ore settimanali).

Anche se formulato come prescrizione generale, senza riferimenti alle varie tipologie di part time, orizzontale, verticale o misto, appare evidente che qualsiasi difficoltà interpretativa non avrebbe dovuto essere risolta con un risultato opposto a quello che la norma si prefiggeva.

A fugare ogni dubbio, dagli atti parlamentari preparatori, in particolare dallo schema di decreto legislativo (A.G. n. 158), di cui si allega la parte riguardante l'oggetto, appaiono chiare le intenzioni del legislatore al riguardo.

Per le considerazioni esposte, riteniamo quindi che si debba ricorrere

- all'istituto del lavoro supplementare nei casi di part time orizzontale o misto ogni qualvolta si sia in presenza di prestazioni di lavoro eccedenti l'orario ridotto concordato e fino al raggiungimento del normale orario di lavoro (36 ore settimanali);
- all'istituto del lavoro straordinario, nel caso di part time verticale o misto nei periodi in cui si è tenuti allo svolgimento del normale orario di lavoro (36 ore settimanali), nei casi di part time orizzontale o misto quando si superano le soglie di lavoro supplementare ;

Ciò non appare peraltro in contrasto con il parere Aran allegato alla nota n. 67045/RU del 5 luglio 2019 .

Si chiede quindi di modificare in tal senso le istruzioni operative impartite.

Roma, 11 luglio 2019

p. USB P.I. - Agenzie fiscali
Francesco Serino

